



**CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE
DI SUSSIDI SANITARI**
stipulata tra

CARDEA CASSA MUTUA
di seguito definita anche "CARDEA" o "Parte"

Sede Legale: Via Emanuele Gianturco, 6
00196 ROMA

E

**ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI
OSPEDALIERI ITALIANI**

di seguito definita anche "AOGOI" o "Parte"

Sede Legale: Via Abamonti Giuseppe, 1
20129 - MILANO



1. PREMESSA

Con la firma della presente Convenzione la **CARDEA** e l'**AOGOI**, intendono dar vita ad una Convenzione riservata agli Iscritti all'Associazione medesima, nonché ai loro nuclei familiari.

2. FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La **CARDEA** e l'**AOGOI** stabiliscono che la presente Convenzione dovrà rispondere alle seguenti finalità:

- a) garantire agli aderenti un'elevata qualità del servizio e l'effettiva rispondenza delle coperture alle loro reali esigenze sanitarie, per il tramite di Sussidi integrativi offerti agli Iscritti;
- b) prevedere, per i Sussidi in Convenzione, tariffe eque e comunque competitive con quelle praticate sul mercato per analoghe coperture;
- c) rendere quanto più possibile flessibili i modelli organizzativi attraverso i quali la Convenzione sarà concretamente attuata; ciò ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente documento;
- d) garantire nel rapporto tra la **CARDEA** e l'**AOGOI**, la trasparenza e l'assoluta regolarità formale e sostanziale di tutti gli accordi operativi derivanti dalla presente Convenzione;
- e) diffondere una sana e costruttiva cultura della prevenzione sanitaria, ritenuta dalla **CARDEA** e dall' **AOGOI** un assoluto indicatore del miglioramento della qualità di vita.

3. LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la **CARDEA** e l'**AOGOI** intendono garantire agli aderenti che se ne avvarranno un servizio di elevata qualità con particolare riferimento a:

- possibilità di usufruire di Sussidi in linea con le esigenze degli stessi aderenti;
- informazioni capillari e dettagliate sui vantaggi e sulle opportunità;
- promozione dei Sussidi attraverso azioni concordate tra le Parti sottoscrittrici della Convenzione.

La gestione delle pratiche di rimborso avverrà per il tramite e la consulenza della propria **Centrale Salute**, fin da ora autorizzata anche dalla **AOGOI** allo svolgimento delle suddette attività. La **Centrale Salute** è in grado di offrire servizi di eccellenza, mettendo a disposizione degli aderenti un **Network di Strutture Sanitarie Convenzionate** ed una gestione delle **Pratiche di Rimborso** attenta ed affidata a personale altamente specializzato. Sin d'ora la **Centrale Salute**, su segnalazione dell'**AOGOI** e/o dei propri Iscritti, si impegna a individuare e convenzionare ulteriori centri medici nelle province di interesse.

4. LA QUALITÀ DEI SUSSIDI

Con la presente Convenzione, le Parti intendono migliorare la qualità di vita degli aderenti, i quali potranno avvalersi di prestazioni sanitarie tempestive e di una gestione, attenta ed efficiente, dei propri rimborsi; inoltre avranno accesso alle migliori strutture presenti nel territorio italiano, e potranno usufruire di servizi di consulenza affidati ad un team di medici di eccellenza, anche con l'obiettivo di diffondere una sana cultura dell'informazione sanitaria attraverso il Mutuo Soccorso.

5. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Formano oggetto della presente Convenzione i seguenti Sussidi Sanitari:

- **Sussidio Sanitario Opzione A adesione collettiva/totalitaria;**
- **Sussidio Sanitario Opzione B adesione individuale/volontaria.**

5.1. Sussidio Sanitario Opzione A adesione collettiva/totalitaria

Grandi interventi chirurgici (*) - Max Annuo	€ 100.000
In Network	al 100%
Out Network	percentuale di spesa a carico 20% minimo € 2.000
Pre ricovero	90 gg
- accertamenti diagnostici e visite specialistiche	SI
Durante il ricovero	
- retta di degenza	In Network: al 100% Out Network: € 250 al dì
- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria, materiale di intervento	SI
- medicinali ed esami	SI
- assistenza medica	SI
- apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento	SI
- trattamenti fisioterapici e rieducativi	SI
Post ricovero	90 gg
- esami diagnostici e visite specialistiche	SI
- prestazioni mediche	SI
- trattamenti fisioterapici e rieducativi	SI
- medicinali (con prescrizione medica)	SI
- cure termali (escluse spese alberghiere)	SI
Indennità sostitutiva in caso di Grandi Interventi Chirurgici	€ 100 al giorno
Diaria giornaliera in caso di Ricoveri con e senza intervento chirurgico compresi Day Hospital	€ 50 al giorno
Condizione del rimborso	a partire dal 3° giorno di ricovero
SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE	
Centrale Salute per Supporto Copertura	SI
Accesso al Network di strutture convenzionate con sconti dal 10% al 35%	SI
Conservazione cellule staminali (tariffe agevolate)	SI
CONTRIBUTI	
Contributo SINGLE	€ 50,00

Contributo NUCLEO (in aggiunta al contributo SINGLE)	€ 85,00
Quota associativa CARDEA (solo per NUCLEO)	€ 15,00

5.2. Sussidio Sanitario Opzione B individuale/volontaria

GARANZIE OSPEDALIERE	
Ricoveri con o senza intervento chirurgico - Max Annuo	€ 100.000
In Network	quota di spesa a carico € 500 per evento
Out Network	percentuale di spesa a carico 20% minimo € 1.500 per evento
Pre ricovero	90 gg
- accertamenti diagnostici e visite specialistiche	SI
Durante il ricovero	
- retta di degenza	In Network: al 100% Out Network: massimo € 250 al dì
- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria, materiale di intervento	SI
- medicinali ed esami	SI
- assistenza medica	SI
- apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento	SI
- trattamenti fisioterapici e rieducativi	SI
Post ricovero	90 gg
- esami diagnostici e visite specialistiche	SI
- prestazioni mediche	SI
- trattamenti fisioterapici e rieducativi	SI
- medicinali (con prescrizione medica)	SI
- cure termali (escluse spese alberghiere)	SI
Altri Interventi Chirurgici Compresi	al 100% (validi limiti e sub limiti delle pre/post ove previste)
- Day Hospital/Day Surgery - sub max annuo	€ 2.000- previste spese pre e post
- Parto Naturale - sub max annuo	€ 1.500, no spese pre/post
- Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo	€ 2.000, no spese pre/post
- Chirurgia refrattiva - sub max annuo	€ 1.000 per occhio e per anno- previste spese pre e post
- Interventi Ambulatoriali - sub max annuo	€ 750 previste spese pre e post

Indennità sostitutiva	€ 50 al giorno massimo 100 gg/anno
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE	
Alta Diagnostica (**) - Max Annuo	€ 1.500
In Network	percentuale spesa a carico 10% min. non indennizzabile € 30 per prestazione
Out Network	percentuale spesa a carico 20% min. non indennizzabile € 60 per prestazione
Ticket SSN	al 100% - nei limiti de l massimale
ASSISTENZA H24	Valida tutto l'anno
Consulenza Medica Telefonica	3 volte all'anno
24 ore su 24	
Invio di un Medico a domicilio	3 volte all'anno
Durante le ore notturne o nei giorni festivi	
Invio Ambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso	3 volte all'anno
<i>trasporto dal luogo dell'infortunio o malattia al più vicino e idoneo centro ospedaliero</i>	<i>SI</i>
<i>trasporto dal proprio domicilio o da un ospedale in cui è ricovero presso un altro centro ospedaliero</i>	<i>SI</i>
<i>rientro al proprio domicilio a seguito dimissioni da un centro ospedaliero a condizioni che, a giudizio del medico curante, l'assistito non possa utilizzare altro mezzo</i>	<i>SI</i>
SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE	
Centrale Salute per Supporto Copertura	SI
Accesso al Network di strutture convenzionate con sconti dal 10% al 35%	SI
Conservazione cellule staminali (tariffe agevolate)	SI
CONTRIBUTI	
Contributo SINGLE	€ 460,00
Contributo NUCLEO (in aggiunta al contributo SINGLE)	€ 340,00
Quota associativa CARDEA (solo per il SINGLE)	€ 15,00

Per maggiori e più dettagliate informazioni circa le caratteristiche dei Sussidio Sanitari destinati alla presente Convezione si rimanda agli specifici regolamenti attuativi che, in ogni caso, prevalgono in caso di difformità rispetto alle schede citate.



5.3. Precisazioni sui Sussidi sanitari “Opzione A” e “Opzione B”

I Sussidi su indicati sono messi a disposizione degli Iscritti all’ **AOGOI** nella Formula Single o Nucleo:

- Per Nucleo si intende il titolare, il coniuge o convivente more uxorio, nonché i figli fino a 26 anni (così come meglio disciplinati nel Regolamento del Sussidio);
- Le modalità di richiesta delle indennità indicate nei Sussidi (con indicazione delle procedure previste e della documentazione da presentare al momento della richiesta) saranno specificatamente illustrate negli specifici **Regolamenti** e nella **Guida Operativa**.

5.4. Periodi di carenza e Pregresse Sussidio Sanitario Opzione A

Il Sussidio per il Titolare non prevede alcuna carenza e l’inclusione delle pregresse.

Il Sussidio per il Nucleo prevede:

- per gli infortuni e l’aborto post-traumatico, l’operatività dalle ore 24 del giorno di effetto del Sussidio;
- per le malattie (ferma restando l’esclusione sotto indicata) l’operatività dopo il 30° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio

Inoltre, il presente Sussidio non opera per le conseguenze di infortuni già avvenuti prima della data di adesione e per le conseguenze le patologie pregresse/già manifestatesi. Limitatamente alle patologie pregresse/già manifestatesi, queste si intendono ricomprese dopo 3 anni di adesione ininterrotta inclusione delle pregresse.

Per maggiori e più dettagliate informazioni circa le caratteristiche dei Sussidio Sanitari destinati alla presente Convezione si rimanda agli specifici regolamenti attuativi.

5.5. Periodi di carenza Sussidio Sanitario Opzione B operanti sia per il Titolare che per il suo nucleo familiare iscritto:

Il Sussidio su indicato prevede:

- per gli infortuni e l’aborto post-traumatico, l’operatività dalle ore 24 del giorno di effetto del Sussidio;
- per le malattie (ferma restando l’esclusione sotto indicata), l’operatività dopo il 30° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio.
- per il parto dal 270°, l’operatività giorno successivo a quello di effetto del Sussidio.

Inoltre, il presente Sussidio non opera per le conseguenze di infortuni già avvenuti prima della data di adesione e per le conseguenze le patologie pregresse/già manifestatesi. Limitatamente alle patologie pregresse/già manifestatesi, queste si intendono ricomprese dopo 3 anni di adesione ininterrotta inclusione delle pregresse.

Per maggiori e più dettagliate informazioni circa le caratteristiche dei Sussidio Sanitari destinati alla presente Convezione si rimanda agli specifici regolamenti attuativi.

6. CONTRIBUTI

6.1. Contributi annui dovuti

Al fine di usufruire dei Sussidi Sanitari su indicati è previsto il pagamento dei seguenti contributi:

1 SUSSIDIO SANITARIO OPZIONE A:

- € **50,00 annui** a carico della AOGOI per ogni Iscritto all'AOGOI stessa;
- € **85,00 annui pro-nucleo**, a carico dell'Iscritto all'AOGOI per l'eventuale inserimento in copertura del proprio nucleo familiare;

2 SUSSIDIO SANITARIO OPZIONE B:

- € **460,00 annui** a carico dell'Iscritto all' AOGOI ;
- € **340,00 annui pro-nucleo**, a carico dell'Iscritto all'AOGOI per l'eventuale inserimento in copertura del proprio nucleo familiare.

Dall'obbligo di inserimento di tutti i familiari assistibili risultanti dallo stesso stato di famiglia sono esclusi i familiari che già beneficiano di altra copertura collettiva predisposta dal proprio datore di lavoro.

6.2. Pagamento dei Contributi

L'AOGOI corrisponderà alla CARDEA i contributi a proprio carico.

I contributi a carico dei singoli Iscritti per l'estensione alle assistenze ovvero Sussidio Sanitario Opzione A e Sussidio Sanitario Opzione B, saranno corrisposti direttamente alla CARDEA.

In ogni caso, i contributi dovuti dall'AOGOI, saranno corrisposti alla CARDEA in un'unica soluzione, entro il primo giorno lavorativo di ogni anno assistenziale. Fanno eccezione i contributi relativi alla prima annualità che dovranno essere versati entro 30 giorni successivi alla decorrenza della presente Convenzione (31/12/2016).

6.3. Adesioni e variazioni successive al primo periodo assistenziale per il Sussidio Sanitario Opzione A e per il Sussidio Sanitario Opzione B

L'adesione è da intendersi irrevocabile per l'intero periodo triennale di vigenza della presente Convenzione.

L'adesione al Sussidio Sanitario A, da parte del nucleo dell'Iscritto all' AOGOI e/o l'adesione al Sussidio Sanitario B, degli assistiti inseriti nel Sussidio Sanitario A, dovrà essere effettuata per l'Iscritto all'AOGOI ed eventualmente per il suo nucleo familiare:

- a) per il primo anno di decorrenza della Convenzione, entro e non oltre il 28 febbraio 2016;
- b) in caso di rinnovo triennale della Convenzione, ed allo scadere del triennio, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di validità della Convenzione;

Il mancato inserimento in assistenza, nei termini su indicati - fatti salvi i casi di cui al successivo punto 6.4. – comporta, l'impossibilità di aderire successivamente, sino alla scadenza del triennio di riferimento, salvo successivi accordi reciprocamente e congiuntamente definiti.

6.4. Variazioni durante il periodo di vigenza della presente Convenzione per il Sussidio Sanitario Opzione A

6.4.1 L'inserimento nel Sussidio oltre il termine di cui al precedente articolo 6.3. può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:



- a) iscrizione all'AOGOI;
- b) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
- c) matrimonio;
- d) insorgere di convivenza per il convivente more uxorio e/o per il familiare convivente.

6.4.2 Fermo restando la possibilità per gli Iscritti di revocare il Sussidio allo scadere del triennio (entro il 31 ottobre 2019 per il primo triennio), la revoca dal Sussidio prima del suddetto termine può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) cessazione dell'iscrizione all'AOGOI;
- b) decesso dell'Iscritto o di un suo familiare assistito;
- c) divorzio;
- e) venir meno di convivenza per il convivente more uxorio e/o per il familiare convivente

6.5. Regolazione dei contributi

Le regolazioni dei contributi dovuti a CARDEA, in ragione del numero di Iscritti effettivamente gestiti, saranno corrisposti dalla AOGOI a CARDEA secondo quanto previsto al precedente 6.2.

6.6. Calcolo dei contributi dovuti per gli inserimenti in corso di validità del Sussidio Sanitario Opzione A

I contributi dovuti dalla AOGOI alla CARDEA per gli inserimenti in corso di validità del Sussidio saranno pari:

- a) Al 100% del contributo annuale, in caso di inserimento effettuato nel corso del primo semestre di validità del Sussidio;
- b) Al 70%, del contributo annuale, in caso di inserimento effettuato nel corso del secondo semestre di validità del Sussidio.

6.7. Modalità di pagamento dei contributi

Il pagamento dei contributi di cui al presente art. 5 dovrà essere effettuato dalla AOGOI mediante bonifico su **IBAN: IT12M061750326800000564780** intestato a CARDEA CASSA MUTUA.

7. ISCRIZIONE ASSOCIATIVA A CARDEA

In virtù della presente Convenzione – e fermo restando il regolare pagamento dei contributi su individuati – la AOGOI, nonché l'Iscritto all'AOGOI ed i relativi nuclei aderenti che avranno accesso ai Sussidi Sanitari messi a disposizione, saranno iscritti alla CARDEA in qualità di Soci Aderenti.

8. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata di tre (3) anni – con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2019. Alla scadenza, ed in mancanza di disdetta da comunicarsi da una parte all'altra, con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 90 giorni prima della scadenza, la presente Convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori 3 (anni) anni.

9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

La AOGOI si impegna, tramite le proprie strutture, a promuovere la più ampia e completa conoscenza, fra i propri Iscritti, dei vantaggi e dei servizi previsti dalla Convenzione stessa.



10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

10.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), la CARDEA informa che i dati forniti in sede di adesione alla CARDEA o comunque acquisiti a tal fine presso l'AOGOI, sono trattati nell'ambito della normale attività della CARDEA per finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo ed avverrà a cura delle persone preposte all'esecuzione della stessa con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

10.2 Per lo svolgimento di parte della propria attività la CARDEA si rivolge a soggetti esterni ed in particolare a quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) società di mutuo soccorso, società di assicurazione e riassicurazione, provider di gestione delle richieste di rimborso;
- b) soggetti che curano le attività di supporto al funzionamento e all'organizzazione del lavoro di ufficio (con riferimento, ad esempio, agli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali);

La CARDEA si impegna a fornire l'elenco aggiornato di tali soggetti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento di tali dati è necessario per adempiere alla presente Convenzione.

11.FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere intorno all'interpretazione od esecuzione della presente Convenzione saranno tutte devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di Roma.

Roma, lì 29/12/2016

CARDEA CASSA MUTUA

Il Presidente

**ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI
OSPEDALIERI ITALIANI**

Rappresentante Legale
